

PROCEDURA ANTIRICICLAGGIO

Approvata con deliberazione del CdA assunta nella seduta consiliare del 24 ottobre 2024

Sommario

PARTE PRIMA – PARTE GENERALE

1. **Introduzione**
2. **Riferimenti Normativi**
3. **Definizioni**
4. **Attori coinvolti nel processo: Ruoli e responsabilità**
5. **Gli indicatori di anomalia**

PARTE SECONDA – LE MISURE OPERATIVE

1. **Modalità di corretta identificazione della Controparte**
2. **Obblighi ordinari: identificazione del Cliente persona fisica**
3. **Obblighi ordinari: identificazione del Cliente persona giuridica**
4. **Obblighi rafforzati di Adeguata Verifica della Controparte**

PARTE TERZA– SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

1. **Procedura interna di segnalazione di operazione sospetta**
2. **Procedura di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette**
3. **Protezione del segnalante**
4. **Divieto di comunicazione delle segnalazioni**

PARTE QUARTA – OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

- **Allegato 1 - D.M. 25 settembre 2015 e allegato -Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione**
- **Allegato 2 - Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 e allegato– Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni**
- **Allegato 3 - Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 e allegato, recante gli indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati dalla normativa Antiriciclaggio nell'individuazione delle operazioni sospette.**

PARTE PRIMA – PARTE GENERALE

1. Introduzione

Le vigenti disposizioni normative impongono alle Pubbliche Amministrazioni – tra cui le società partecipate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse – di adottare presidi, controlli e procedure adeguati per prevenire il coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La forte consapevolezza da parte degli Organi di vertice della Bari Multiservizi S.p.A della rilevanza sociale, reputazionale ed economica del fenomeno del riciclaggio, nonché della esposizione della società a fenomeni corruttivi negli ambiti in cui opera (come gli appalti), tutti fortemente appetibili per la criminalità, ha spinto alla redazione della presente Procedura Antiriciclaggio (di seguito la “Procedura”) e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L’iniziativa si inserisce tra le azioni previste dal PTPCT 2024-2026, che persegue gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione, il 14.12.2023, ed è volta a garantire adeguati presidi, calibrati in ragione del rischio desumibile da una serie di elementi, tra cui: la natura della controparte, il servizio richiesto, l’area geografica di riferimento, al fine di prevenire il coinvolgimento in attività di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.

All’uopo, è stata predisposta la procedura in argomento che descrive:

- le attività di identificazione del Titolare Effettivo;
- le modalità di segnalazione delle Operazioni Sospette;
- le misure di protezione del segnalante;
- le modalità di conservazione dei documenti.

Quanto previsto dalla presente Procedura vincola tutti coloro cui è demandata l’instaurazione e la gestione dei rapporti con una Controparte.

2. Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. - che attua la Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- D.M. 25 settembre 2015 e allegato Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.
- Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 e allegato – Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni
- Provvedimento UIF del 12 maggio 2023 e allegato, recante gli indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati dalla normativa Antiriciclaggio nell'individuazione delle operazioni sospette.

3. Definizioni

- **Controparte:** il soggetto persona fisica/giuridica che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni con la Società;
- **Decreto Antiriciclaggio:** D.lgs. 231/2007 e s.m.i.;
- **Gestore:** soggetto responsabile della segnalazione delle operazioni sospette;

- **Operazione sospetta:** l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- **Paesi terzi ad alto rischio:** paesi inclusi nell'elenco dei Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottato con il Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 e successive modifiche e integrazioni;
- **Persone Politicamente Esposte (PEP):** in conformità con l'art. 1, comma 2 lettera o) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, le persone fisiche residenti in stati comunitari o in stati extracomunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
- **Pubblica Amministrazione:** le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea, nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
- **Riciclaggio:** in conformità con l'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, *“le seguenti azioni se commesse intenzionalmente costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione”;*
- **UIF:** in conformità con l'art.1 comma 2 lettera z) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- **Titolare Effettivo:** il titolare effettivo di Controparti diverse dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. In caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il

Titolare Effettivo è individuato secondo i criteri indicati dagli articoli 20 e 22, comma 5, del D.lgs. 231/2007. Gli stessi criteri si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica. In particolare, in questi casi, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

4. Attori coinvolti nel processo: Ruoli e responsabilità

Ai fini della presente Procedura rilevano le seguenti Funzioni aziendali:

- A. *Responsabili incaricati***, identificati nei R.U.P. e destinatari di apposita delega, i quali:
- raccogliono tutte le informazioni necessarie sulla controparte, al fine di poter valutare un eventuale sospetto del compimento di un'attività illecita;
 - sono obbligati a segnalare al Gestore le informazioni e i dati necessari al verificarsi di uno degli indicatori di anomalia elencati (cfr. allegati nn. 2 e 3) reputati fondatamente come sospetti;
 - garantiscono l'applicazione delle presenti disposizioni organizzative all'interno dei servizi e degli uffici di propria competenza;
 - favoriscono l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
 - contribuiscono ad aumentare il livello di sensibilità ai rischi in parola di tutto il personale, garantendo un'adeguata informazione/formazione sugli stessi;
 - provvedono a ogni altro adempimento previsto dalla normativa antiriciclaggio.
- B. *Gestore***, ovvero il soggetto individuato con delibera del C. di A. che coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Esso è il soggetto che interloquisce con la UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette oggetto di verifica e ha il compito di:
- delineare le misure antiriciclaggio;
 - nominare i Responsabili Incaricati alle verifiche;
 - acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili incaricati;
 - valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute;
 - garantire, nel flusso delle comunicazioni, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti;
 - trasmettere dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.lgs. 231/2007, effettuando la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dell'importo dell'operazione sospetta, per via telematica e senza ritardo, alla UIF attraverso il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line* e secondo i contenuti e le modalità stabiliti dal Capo II del provvedimento UIF del 23.04.2018;
 - coordinare con l'ufficio Risorse Umane iniziative di formazione e informazione in materia di antiriciclaggio rivolte al personale, ivi compresa la diffusione della presente procedura;
 - apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni necessarie per adeguarla a nuove disposizioni legislative, ovvero modifiche organizzative interne;
 - provvedere ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il Gestore ha diritto di accedere a tutta la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, utile a svolgere la necessaria verifica e, qualora ne ravvisi la necessità, può sentire tutti gli operatori coinvolti, al fine di integrare le informazioni sulle fattispecie in esame.

Il Gestore, inoltre, potrà utilizzare la documentazione disponibile nelle banche dati informatizzate esterne quali:

- Camera di Commercio;
- Anagrafe Tributaria - Puntofisco;
- Anagrafe Catasto Nazionale – SISTER;
- Motorizzazione civile – DTT;
- ACI – PRA;
- INPS.

5. Gli indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia, raccolti in plurimi provvedimenti, sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

Nel Provvedimento del 23.04.2018, contenente le Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni (Cfr. allegato n.2), l'UIF indica le seguenti principali aree tematiche da tenere in considerazione ai fini dell'individuazione di una operazione come sospetta:

- A.** indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- B.** indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta/esecuzione delle operazioni;
- C.** indicatori specifici per settori di attività (settore appalti e contratti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili commercio).

Il suddetto provvedimento deve intendersi integrato dal Provvedimento della UIF del 23.05.2024 (cfr. Allegato n. 3) limitatamente agli indicatori eventualmente pertinenti alle attività della Società.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. Infatti, l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori previsti nei documenti allegati non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta. Parimenti, la mera ricorrenza di operazioni e comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è comunque necessaria una specifica valutazione che tenga conto delle attività concretamente svolte, degli indicatori di carattere generale, unitamente a quelli specifici per tipologia di attività.

PARTE SECONDA – LE MISURE OPERATIVE

1. Modalità di corretta identificazione della Controparte

La corretta identificazione della controparte da parte del **Responsabile incaricato** costituisce per la Bari Multiservizi un presidio di prevenzione in materia di antiriciclaggio, sempre che la stessa non rientri nel novero dei soggetti tenuti all'adeguata verifica. La procedura di identificazione prevede che:

- in fase di predisposizione del bando/avviso di gara sia esplicitamente richiesto agli Operatori economici di indicare i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo e dichiarare se si tratta di Persona Politicamente Esposta (attraverso apposito allegato trasmessi agli operatori economici);
- nella fase di affidamento dell'incarico, opera la verifica delle informazioni inerenti al titolare effettivo e all'eventuale PEP, attraverso la consultazione di banche dati.

La comunicazione del titolare effettivo/PEP e le relative attività di verifica dovranno essere svolte anche sull'eventuale subappaltatore e, in caso di RTI (raggruppamento temporaneo di imprese), su tutti gli Operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

2. Obblighi ordinari: identificazione del Cliente persona fisica

Qualora la Controparte sia una persona fisica (es. per incarichi tecnici e/o professionali), il **Responsabile incaricato** provvede all'identificazione e alla verifica dell'identità della Controparte mediante acquisizione (in copia cartacea o elettronica) di un documento d'identità in corso di validità o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente. Il soggetto fornirà, inoltre, sotto la propria responsabilità almeno un'autocertificazione, con tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'identificazione del titolare effettivo, nonché se è o ha relazioni con Persone Politicamente Esposte.

3. Obblighi ordinari: identificazione del Cliente persona giuridica

Qualora la Controparte sia una persona giuridica il **Responsabile incaricato** effettua l'identificazione nei confronti:

- della Controparte, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi non solo del Titolare effettivo, ma anche informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta, nonché gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore. Il Personale incaricato, inoltre, raccoglie la visura aggiornata contenente i poteri di firma del Titolare Effettivo, seguendo quanto disposto nell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007.

4. Obblighi rafforzati nella gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio

Misure rafforzate di verifica vengono applicate dalla Bari Multiservizi in caso di rapporti od operazioni con Controparti e/o relativi Titolari Effettivi che rivestono la qualifica di Persone Politicamente Esposte, salve le ipotesi in cui le stesse agiscano in veste di organi delle Pubbliche Amministrazioni.

Tali misure consistono nell'intensificazione della frequenza delle verifiche, almeno annuale, per assicurare un controllo costante e approfondito sull'intero rapporto con il Contraente.

PARTE TERZA – SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

1. Procedura interna di segnalazione di operazione sospetta

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 231/2007, la Società, attraverso il Gestore nominato, prima di compiere l'Operazione e, comunque, senza mai congelare il processo amministrativo, invia senza ritardo alla UIF una Segnalazione di Operazione Sospetta quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate Operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle Operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, informazioni di cui si dispone in ragione dello svolgimento delle funzioni istituzionali esercitate nell'ambito delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Nei casi in cui ci siano i presupposti per sospettare che siano in corso, o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Responsabile che le ha rilevate inoltra tempestivamente la segnalazione al Gestore, al fine di garantirne l'efficacia e la corretta segnalazione all'UIF, assicurando sempre riservatezza sui soggetti segnalanti.

La segnalazione del Responsabile al Gestore deve contenere: i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni sospette e tutti gli elementi derivanti dalle verifiche effettuate.

La segnalazione, sottoscritta dal Responsabile e accompagnata da una breve relazione, dovrà essere trasmessa al gestore attraverso supporto informatico a rpct@barimultiservizi.it con la specificazione nell'oggetto di: "**Segnalazione Antiriciclaggio**".

L'accesso alla citata casella di posta elettronica ordinaria è riservato al solo Gestore delle segnalazioni identificato nel Responsabile per la corruzione e trasparenza, di volta in volta nominato nel totale rispetto dell'obbligo di segretezza.

La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va fatta indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

2. Procedura di segnalazione alla UIF delle operazioni sospette

Il Gestore ricevuta la segnalazione "interna", di cui al paragrafo che precede, può decidere:

- A. di non effettuare la segnalazione alla UIF, specificando le relative motivazioni;
- B. procedere alla suddetta segnalazione, ove ravvisi plausibili elementi di fondatezza.

In tale ultima ipotesi (caso B), il Gestore avvia la relativa comunicazione all'UIF che dovrà avere i seguenti contenuti:

- **dati identificativi della segnalazione**, in cui sono riportate le informazioni che la identificano e qualificano;
- **elementi informativi**, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- **elementi descrittivi**, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- **eventuali ulteriori documenti** allegati.

Le segnalazioni all'UIF devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, e comunque non appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.

Le segnalazioni sono trasmesse alla UIF tramite il portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia.

L'UIF e, ove interessate da quest'ultimo, la Guardia di Finanza e la Direzione Investigativa Antimafia possono sempre richiedere al Gestore e all'ente ulteriori informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione.

3. Protezione del segnalante

La Società adotta misure adeguate ad assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione interna.

Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 231/2007 la società ha adottato la procedura per la segnalazione da parte dei propri dipendenti o da soggetti a loro equiparabili di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, costituita dalla c.d. Procedura Whistleblowing, cui si rinvia, in conformità al D.lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC del 12.07.2023.

Tale procedura garantisce:

- a) La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, attraverso la piattaforma all'uopo dedicata il cui accesso è consentito esclusivamente al Gestore antiriciclaggio.

L'identità della persona fisica che ha effettuato una segnalazione di operazione sospetta interna può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

4. Divieto di comunicazione delle segnalazioni

E' fatto divieto al Gestore, e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare comunicazione alla Controparte o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dall'UIF o dell'esistenza, ovvero della probabilità, di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Sono fuori dal perimetro del divieto le comunicazioni all'Autorità di Vigilanza di Settore, ex art. 7, comma 2, del D.lgs. 231/2007, alla Guardia di Finanza in occasione dei controlli di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2007, nonché quelle effettuate ai fini investigativi.

PARTE QUARTA – OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 231/2007, la Società conserva i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dall'UIF o da altra Autorità competente.

Il Gestore dispone l'archiviazione di tutta la documentazione acquisita in sede di valutazione di ciascuna operazione sospetta, anche nel caso in cui non si sia proceduto alla segnalazione all'UIF, in un archivio elettronico a cui non ha accesso nessun altro soggetto.

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto contrattuale o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi della Controparte e del Titolare effettivo, nonché le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'Operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

I documenti, i dati e le informazioni di cui sopra sono conservati per 10 anni e resi disponibili all'UIF o altra Autorità competente, assicurando:

- l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni;
- se richieste, l'acquisizione tempestiva dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- l'integrità dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni: conservazione da parte del gestore di dati e informazioni acquisite nell'ambito dell'istruttoria avviata a seguito di segnalazione in una cartella dotata di specifica password e copia dei suddetti dati ed informazioni su un archivio in cloud dotato di password di accesso e crittografato;
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni.

Decreto del 25/09/2015 - Ministero dell'Interno

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1. Definizioni.

Articolo 2

Art. 2. Ambito di applicazione.

Articolo 3

Art. 3. Indicatori di anomalia.

Articolo 4

Art. 4. Obbligo di segnalazione.

Articolo 5

Art. 5. Obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Articolo 6

Art. 6. Procedure interne.

Articolo 7

Art. 7. Modalita' di segnalazione.

Articolo 8

Art. 8. Formazione.

Articolo 9

Art. 9. Disposizioni finali.

Allegato

ALLEGATO

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 07/10/2015

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»

e successive modifiche e integrazioni e, in particolare: l'art. 10, comma 2, lettera g), che prevede fra i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette gli uffici della pubblica amministrazione;

l'art. 41, comma 2, lettera c), che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g), e nell'art. 14 dello stesso decreto;

l'art. 41, comma 3, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento;

l'art. 66, comma 4, che stabilisce che la definizione di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Tenuto conto del decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 2011 e successive modificazioni, recante determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

Visto il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si è pronunciato favorevolmente nella riunione del 15 luglio 2015;

Su proposta dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1. Definizioni.

In vigore dal 07/10/2015

1. Nel presente decreto e nel relativo allegato si intendono per:

- a) «codice appalti»: il [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modifiche e integrazioni;
- b) «decreto antiriciclaggio»: il [d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#), e successive modifiche e integrazioni;
- c) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'[art. 1, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#), «qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
- d) «Paesi o territori a rischio»: i Paesi o i territori non annoverati in quelli a regime antiriciclaggio equivalente di cui al relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e, in ogni caso, quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale;
- e) «persone politicamente esposte»: in conformita' con l'[art. 1, comma 2, lettera o\), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonche' i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
- f) «riciclaggio»: in conformita' con l'[art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione»;
- g) «UIF»: in conformita' con l'[art. 1, comma 2, lettera z\), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- h) «uffici della pubblica amministrazione»: in conformita' con l'[art. 1, comma 2, lettera r\), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#) «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni», nonche' le citta' metropolitane di cui all'[art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2. Ambito di applicazione.

In vigore dal 07/10/2015

1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come «operatori».

2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui e' riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita' giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attivita' finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3. Indicatori di anomalia.

In vigore dal 07/10/2015

1. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato del presente decreto non e' sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali e' comunque necessaria una concreta valutazione specifica. Gli operatori effettuano, quindi, una valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi degli indicatori previsti nell'allegato, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, nonche' di tutte le altre informazioni disponibili.

4. Gli operatori applicano gli indicatori rilevanti alla luce della attivita' in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attivita'.

5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti, contenuti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale giustificazione addotta o la coerenza con il profilo economico del cliente), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riferimento ai relativi sub-indici.

6. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche svolte nei settori dei controlli fiscali, degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri, laddove non richiamati: incoerenza con l'attivita' o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualita', illogicità, elevata complessita' o significativo ammontare dell'operazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4. Obbligo di segnalazione.

In vigore dal 07/10/2015

1. Gli operatori inviano alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia emanati ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio e degli schemi di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto stesso.
3. Gli operatori sono tenuti a segnalare le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo.
4. Gli operatori segnalano alla UIF anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.
5. L'analisi dell'operatività ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto.
6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. La segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.
8. Gli operatori non devono segnalare fatti che attengono esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; tali violazioni vanno comunicate al Ministero dell'economia e finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5. Obblighi in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.

In vigore dal 07/10/2015

1. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette e' distinto da quello di congelamento di fondi e risorse economiche di cui all'[art. 4 del decreto legislativo 109/2007](#).
3. Gli operatori sono consapevoli che i fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
4. Gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui al comma 3 sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'[art. 13 del decreto legislativo 109/2007](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6. Procedure interne.

In vigore dal 07/10/2015

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.
2. Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.
3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a un soggetto denominato "gestore".
4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF.
5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'[art. 1, comma 7, della legge 190/2012](#). Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.
6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate la persona individuata dagli operatori quale "gestore", nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di strutture organizzative particolarmente complesse è possibile individuare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.
8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti consentendo la ripartizione delle rispettive responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto individuato quale gestore.
9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.
10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi.
11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto cui è riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo.
12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7. Modalita' di segnalazione.

In vigore dal 07/10/2015

1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi.
2. La segnalazione e' trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line.
3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in allegato al [provvedimento del 4 maggio 2011](#).
4. La segnalazione e' contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 -

Art. 8. Formazione.

In vigore dal 07/10/2015

1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.
2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.
3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 -

Art. 9. Disposizioni finali.

In vigore dal 07/10/2015

1. Il presente decreto sara' aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione degli uffici della pubblica amministrazione e degli esiti dell'analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

[Torna al sommario](#)

Allegato - ALLEGATO

In vigore dal 07/10/2015

Allegato.

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identita' o il comportamento del soggetto cui e' riferita l'operazione 1. Il soggetto cui e' riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprieta' o il controllo.

Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticita', attestanti l'esistenza di cospicue disponibilita' economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori.

2. Il soggetto cui e' riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticita' o di dubbio.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identita' ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione rifiuta di ovvero e' reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa che e' connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui e' nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarita' di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui e' riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalita' inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di societa' caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' caratterizzato da ripetute e/o improvvisate modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' di recente costituzione, effettua una intensa operativita' finanziaria, cessa improvvisamente l'attivita' e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione e' un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operativita', nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficolta' finanziaria.

Il soggetto cui e' riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero e' accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalita' (di richiesta o esecuzione) delle operazioni 5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attivita' o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di societa' appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Operazioni che comportano l'impiego di disponibilita' che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalita' dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attivita' a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da piu' soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una societa' commerciale e cio' appare incoerente rispetto all'attivita' dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attivita' sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di societa' estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalita' inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attivita', soprattutto se caratterizzate da elevata complessita' o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o piu' soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attivita' esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui e' riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalita' eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in localita' del tutto estranea all'area di interesse dell'attivita' del soggetto cui e' riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalita' di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui e' riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Operazioni di acquisto o di vendita concernenti beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; societa'; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con societa' che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attivita' del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalita' tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attivita' Settore controlli fiscali (1) Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilita' finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

Emissione o pagamenti di fatture per operazioni che appaiono inesistenti, o di importo sproporzionato rispetto al prezzo corrente di mercato del bene o servizio acquistato, specie se a favore di societa' fittizie.

Operazioni commerciali, specie se compiute da/verso Paesi extra-UE, effettuate per importi notevolmente inferiori al valore reale dei beni o servizi oggetto delle stesse.

Omessa dichiarazione del trasferimento di ingenti somme di denaro contante da parte di soggetti che risultano collegati a imprese, specie se in perdita o inattive, caratterizzate da elementi comuni quali la denominazione, la sede o la domiciliazione fiscale, ovvero aventi i medesimi soggetti quali legali rappresentanti o depositari delle scritture contabili.

Esecuzione di pagamenti infragruppo, specie se connessi con la prestazione di attivita' di consulenza, studio o progettazione, non supportate da idonea documentazione giustificativa.

Ricezione frequente di rilevanti disponibilita' finanziarie da parte di numerose o ricorrenti controparti estere, senza una plausibile giustificazione.

Operazioni con controparti estere ubicate in Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di ricorrere, specie se per importi rilevanti, al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonche' a valuta estera o all'oro.

Versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Paesi o territori a rischio.

Operazioni inusuali tese a conseguire indebiti vantaggi fiscali, specie se compiute in relazione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture inerenti ad attivita' di pulizia e manutenzione, attivita' di consulenza e

pubblicitarie, inerenti al settore edile, del trasporto pubblico, dei beni culturali, allo scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche, all'attività di commercio di beni a contenuto tecnologico o di società/associazioni sportive.

Settore appalti (2) Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici (3) Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.

Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.

Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale.

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.

Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.

Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in

Decreto del 25/09/2015 - Ministero dell'Interno

assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività'.

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività' produttiva.

(1) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.

(2) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.

(3) Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 3, comma 6, del decreto.

[Torna al sommario](#)

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ISTRUZIONI SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEGLI UFFICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera *hh*), del d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (*infra*, d.lgs. n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le "Pubbliche amministrazioni" come "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica";

Visto l'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (*infra*, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

ADOTTA LE SEGUENTI ISTRUZIONI

CAPO I (Comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette)

Articolo 1 (Comunicazioni)

1. Le Pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.

CAPO II (Modalità e contenuto delle comunicazioni)

Articolo 3

(Modalità e termini)

1. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line.
2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.
3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.
4. Per agevolare le comunicazioni, le Pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.

Articolo 4

(Contenuto della comunicazione)

1. Il contenuto della comunicazione si articola in:
 - a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica amministrazione;
 - b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
 - c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;
 - d) eventuali documenti allegati.
2. Gli standard e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.
3. Il contenuto della comunicazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalità disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello è a richiesta delle Pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.

Articolo 5

(Dati identificativi della comunicazione)

1. La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

Articolo 6

(Elementi informativi in forma strutturata)

1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.
2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita.
3. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. E' consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.

1. Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un “gestore” quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.
2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale “gestore” e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle Pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.
2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.

Roma, 23 aprile 2018

IL DIRETTORE
Claudio Clemente

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificialmente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
- Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.

- Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.
- Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.
- Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.
- Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.
- Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.
- Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. Indicatori specifici per settore di attività

Settore appalti e contratti pubblici³

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvals, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni

³ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.

Settore finanziamenti pubblici⁴

- Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
- Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
- Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
- Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
- Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
- Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.
- Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
- Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

- Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
 - Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.
 - Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
 - Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
 - Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
- Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.
 - Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

⁴ Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

LA ROCCA
LAURA

Firmato digitalmente
da LA ROCCA
LAURA
Data: 2023.05.12
16:27:42 +02'00'

Bari Multiservizi spa - Cod. Amm. MSBA - Prot. n. 0000359 del 24/10/2024 11:11 - INTERNA

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal predetto d.lgs. 90/2017, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 4, lettera e), del citato d.lgs. 231/2007, il quale stabilisce che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) "al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale";

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170", e in particolare l'articolo 7, comma 2, in base al quale "ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio";

Visto l'articolo 32, comma 1, lettera d), del Regolamento UE n. 267/2012 nonché l'articolo 23, comma 1, lettera e), del Regolamento UE n. 1509/2017 per la segnalazione delle operazioni sospette volte al contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa;

Visto il Provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto il Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recante istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'articolo 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in attuazione dell'articolo 47, comma 3, del d.lgs. 231/2007;

Avute presenti le disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 231/2007 nonché le regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto;

Avuto altresì presente che, ai sensi del predetto articolo 11, gli organismi di autoregolamentazione promuovono l'osservanza degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007;

Considerata l'esigenza di agevolare i soggetti di cui all'articolo 3 del d.lgs. 231/2007 nell'individuazione delle operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 35 del medesimo decreto;

Considerato che i contenuti del presente Provvedimento e del relativo allegato sono stati predisposti in collaborazione con la Guardia di Finanza nonché alla luce delle interlocuzioni svolte con la Direzione Investigativa Antimafia, le Autorità di vigilanza di settore e le principali associazioni rappresentative delle categorie di soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 231/2007;

Sentiti gli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 231/2007;

Tenuto conto che, nella seduta del 4 aprile 2023, il presente Provvedimento e il relativo allegato sono stati presentati al Comitato di sicurezza finanziaria, che ne ha condiviso i contenuti;

ADOTTA IL SEGUENTE

PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

- a) *“decreto antiriciclaggio”*: il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;
- b) *“decreto compro oro”*: il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, e successive modifiche e integrazioni;
- c) *“destinatario”*: ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 2 del presente Provvedimento;
- d) *“operazioni sospette”*: operatività da segnalare alla UIF quando i destinatari fanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
- e) *“paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata”*: rientrano in tale ambito i paesi terzi ad alto rischio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio, nonché gli altri paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi o aree geografiche valutati a elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali da fonti autorevoli e indipendenti; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe da competenti organismi nazionali e internazionali; paesi o aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero paesi valutati da

fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali¹.

- f) “operatività”: l’attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell’ambito dell’apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, ovvero dello svolgimento di una o più prestazioni professionali.
- g) “soggetto cui è riferita l’operatività” (in breve anche “soggetto”): il cliente, l’esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell’operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonché il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente Provvedimento, il soggetto cui è riferita l’operatività può essere anche il collaboratore esterno dei destinatari di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell’ambito dell’attività di gioco) ovvero, con riguardo all’attività di cui all’articolo 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel Provvedimento della Banca d’Italia del 4 febbraio 2020², nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l’operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute).

2. Si rinvia all’articolo 1 del decreto antiriciclaggio, all’articolo 1 del d.lgs. 109/2007 come successivamente modificato e integrato nonché all’articolo 1 del decreto compro oro per le definizioni in essi contenute richiamate nel presente Provvedimento e nel relativo allegato.

Articolo 2

(Destinatari)

1. Il Provvedimento è rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall’articolo 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio, nonché agli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve “destinatari”).

Articolo 3

(Indicatori di anomalia)

1. Al fine di agevolare i destinatari nell’individuazione delle operazioni sospette, si forniscono in allegato al presente Provvedimento 34 indicatori di anomalia.
2. Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento.
3. I riferimenti, presenti nell’indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell’operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.
4. I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta. Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell’ambito

¹ Cfr. Allegato 2, lett. C, delle [Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d’Italia il 30 luglio 2019](#).

² Cfr. [Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350](#).

della medesima attività. I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio.

5. Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

Articolo 4

(Analisi e valutazione dell'operatività ai fini della segnalazione alla UIF)

1. I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta.
2. Avute presenti la natura esemplificativa degli indicatori e dei sub-indici, la cui elencazione in allegato al presente Provvedimento non è esaustiva, e la continua evoluzione delle operatività rilevanti, i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.
3. Le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.
4. L'analisi e la valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF sono effettuate per l'intera durata del rapporto o della prestazione e indipendentemente dal valore economico dell'operatività.
5. Ferma restando la necessità di valutare l'operatività ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio, non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta:
 - a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività;
 - b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell'Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria;
 - c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici;
 - d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio.
6. Le violazioni dei limiti di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto sono comunicate al Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto.

Articolo 5

(Strumenti di selezione)

1. I destinatari indicati nell'articolo 3, commi 2, 3 e 8, del decreto antiriciclaggio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attività svolta e delle proprie dimensioni, si avvalgono di procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale, basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalità di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti. I destinatari di cui all'articolo 3, comma 8, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio già predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonché per contenere i rischi.

2. I destinatari diversi da quelli indicati nel comma precedente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attività svolta e delle proprie dimensioni, valutano l'opportunità di avvalersi di analoghe procedure, anche informatiche, se ritenute di ausilio ai fini della collaborazione attiva.
3. Gli organismi di autoregolamentazione, nell'ambito del ruolo svolto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio per promuovere l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta.
4. Nel caso di procedure informatiche adottate ai sensi dei commi 1 e 2, i destinatari valutano le operazioni evidenziate dalle medesime procedure al fine di individuare eventuali profili di sospetto da segnalare alla UIF ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio; fermo restando quando indicato nell'articolo 4, comma 3, l'eventuale segnalazione contiene riferimenti alle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche e omette qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operatività e dei motivi del sospetto nonché negli eventuali documenti allegati.

Articolo 6

(Schemi di anomalia e altri strumenti di ausilio)

1. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007.
2. I destinatari tengono altresì conto delle indicazioni fornite dalla UIF nell'ambito di apposite comunicazioni nonché delle casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate sul sito Internet della UIF.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della UIF.
2. I destinatari applicano il presente Provvedimento nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia con i Provvedimenti del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013, dal Ministero della Giustizia con Decreto del 16 aprile 2010 e dal Ministero dell'Interno con Decreto del 17 febbraio 2011 (modificato dal Decreto del 27 aprile 2012). Dalla medesima data non trovano altresì applicazione gli indicatori di cui all'allegato del Provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 inerenti al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
4. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF con comunicazioni del 24 settembre 2009 (Imprese in crisi e usura), dell'8 luglio 2010 (Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici), del 17 gennaio 2011 (Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing), del 9 agosto 2011 (Operatività riconducibile all'usura), del 16 marzo 2012 (Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring), dell'11 aprile 2013 (Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse), del 2 dicembre 2013 (Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust), del 18 febbraio 2014 (Operatività con carte di pagamento) e del 1° agosto 2016 (Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare).

5. Il presente Provvedimento sarà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia, tenendo conto dell'esperienza dell'analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette.

Roma, 12 maggio 2023

Il Direttore

Enzo Serata